

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina delle

concessioni cimiteriali

Aggiornato alle modifiche apportate dalla deliberazione del C.C. n. 42 del 30/08/2017

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Art. 5 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Art. 6. - SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLE CONCESSIONI

Art. 7 – RINUNCIA

Art. 8 –ESTINZIONE

Art. 9 – REVOCA

Art. 10 –DECADENZA

Art. 11 – PROCEDURE

Art.12- NORME TRANSITORIE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nei cimiteri comunali di Gavorrano

ART.2 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del C.C, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune .

2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza , divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale). Fino all'adozione del PRC le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio Comunale.

5. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie).

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone e, nel caso di concessione di area, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costruzione dei monumenti e del risarcimento di eventuali danni alla proprietà comunale , i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale .

ART. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia o Cappelle;
- 50 anni per i loculi ;
- 30 anni per ossari e cellette cinerarie;
- 30 anni per le aree privilegiate

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza l'avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa per quanto riguarda:

- ◆ i loculi aventi concessione per un periodo di anni 50: rinnovo per un periodo di 10 anni, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo;
- ◆ i loculi aventi concessione per un periodo di anni 30: rinnovo per un periodo di 30 anni, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo;
- ◆ gli ossari e cellette cinerarie per 10 anni, fatti salvi periodi diversi già disposti espressamente dalla concessione originale, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo;
- ◆ le aree privilegiate per 30 anni, fatti salvi periodi diversi già disposti espressamente dalla concessione originale, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di rinnovo.

4. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune provvede all'apposizione nei cimiteri di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31.12.

Qualora nessuno, entro il termine di sei mesi dalla scadenza della concessione, ne chieda il rinnovo, il Comune provvede alla verifica dell'interesse al rinnovo degli aventi diritto, nonché, successivamente, provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni risultano scadute e non richieste dagli aventi diritto, collocando i resti mortali, conformemente al caso, nell'ossario comune, nel campo comune o nel cinerario comunale. Sono a carico degli eredi dei resti mortali le spese relative alla traslazione.

ART. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

2. La concessione per futura sepoltura può essere rilasciata a favore di:

- persone di età superiore a 60 anni, residenti o nate nel comune di Gavorrano o che vi siano state residenti per un periodo complessivo non inferiore a 10 anni;

- persone di età superiore a 60 anni con grado di parentela fino al 2° o coniugi/uniti civilmente con persone residenti nel Comune di Gavorrano o tumulate nel cimitero al quale si riferisce la richiesta;

Nel caso in cui concessionario e destinatario della concessione siano lo stesso soggetto, il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.

Le istanze saranno valutate secondo il criterio cronologico di protocollazione.

Le richieste presentate nei casi di cui al comma 2 potranno essere accolte nel limite dei posti eccedenti la quota di riserva, destinata alle sole concessioni in caso di decesso, fissata dalla Giunta Comunale per ogni cimitero.

ART. 5 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina.

1. Nelle aree destinate alla costruzione di cappelle private concesse a persone fisiche , il diritto d'uso è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; in quelle concesse ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Può essere consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito speciali benemerienze nei confronti dei concessionari.

2. Nei loculi il diritto d'uso delle sepolture oltre ai casi previsti dall'art. 4 comma 2 spetta a:

- a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune,
- b) persone residenti in vita nel comune,
- c) persone nate nel territorio comunale o che vi siano state residenti per un periodo complessivo non inferiore a 10 anni, anche in mancanza dei requisiti a) e b),
- d) coniuge, o unito civilmente o parente di II° grado con persona residente nel Comune o con defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c),
- f) coniugi o parenti di I° grado entrambi già sepolti nel cimitero allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

3. Gli ossari, le cellette cinerarie **ed i loculi** raccolgono, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri. **In tutti i casi dovrà essere data comunicazione al Comune degli abbinamenti effettuati.**

ART. 6

SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo; non ha pertanto validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio incaricato entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione .

3. In difetto della comunicazione di cui al comma precedente si richiama quanto previsto dall'art.10 comma 1 lett.C.

ART. 7

RINUNCIA

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data del contratto;
- b) rimborso dell'80% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni dalla data del contratto;
- c) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni dalla data del contratto;

- d) rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro i quattro anni dalla data del contratto;
 - e) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni dalla data del contratto;
 - f) decorsi cinque anni dalla data del contratto non si darà luogo a nessun rimborso.
3. L'importo della nuova concessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.
4. La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 8 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 258/90.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà, con spese a carico degli aventi titolo, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 9 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Dirigente, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale per il periodo di 60 giorni.

ART. 10 DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, entro 30 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione per i quali era stata presentata richiesta, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di mancata comunicazione del subentro secondo quanto disposto dal precedente art.6 comma 2;
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
- f) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza compete al Dirigente previo accertamento istruttorio del Responsabile dei servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, con spese a carico degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 11 PROCEDURE

1. I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza dell'area Servizi Generali secondo il servizio e/o del responsabile del procedimento individuato dall'area stessa.

2. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e delle eventuali spese contrattuali.

3. La concessione, regolata da un contratto tipo il cui schema è adottato con atto dal Dirigente responsabile del servizio, viene rilasciata per quanto attiene loculi, ossari e cinerari, aree privilegiate in seguito all'assegnazione del manufatto, entro 30 giorni dall'istanza, mentre per quanto attiene le cappelle entro 60 giorni dall'assegnazione dell'area.

ART. 12 NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione e ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse è considerato "concessionario di fatto":

- a) il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione scaduta o oggetto di concessione in favore di un soggetto diverso;
- b) il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
- c) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.

2. Nei casi di cui al comma precedente relativi a loculi occupati il servizio competente attiva d'ufficio la procedura di voltura della concessione del loculo in favore del concessionario di fatto mediante:

- a) pubblicazione per 60 giorni all'albo pretorio, nonché presso il cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si intende attivare la voltura in favore di un concessionario di fatto;
- b) dichiarazione del responsabile del servizio concessioni cimiteriali dell'avvenuta pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto qualora nessuno abbia rivendicato e provato la titolarità della concessione;
- c) stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del concessionario di fatto con pagamento del prezzo di concessione del loculo.

3. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuna ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.

5. In mancanza di elementi utili alla individuazione della decorrenza delle concessioni oggetto del presente articolo si fa riferimento alla data di sepoltura della salma o in mancanza alla data del pagamento. La durata sarà fissata in ogni caso in misura pari a quella delle concessioni rilasciate e formalizzate nello stesso periodo in cui ha avuto luogo la concessione di fatto.

6. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca delle concessioni.

7. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.